



Città di San Vito dei Normanni

(Provincia di Brindisi)

REGOLAMENTO

*per la disciplina delle riprese audio-visive delle sedute del
Consiglio comunale e loro diffusione*

Approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 27/11/2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 PRINCIPI REGOLAMENTARI

ART. 3 FINALITA'

TITOLO II – RIPRESA E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN AUDIO-VIDEO ESEGUITE DAL COMUNE

ART. 4 REGISTRAZIONE

ART. 5 RIPRESE AUDIO-VIDEO NONCHE' DIFFUSIONE

ART. 6 MODALITA' DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI

ART. 7 PUBBLICAZIONI DELLE RIPRESE

ART. 8 EVENTUALE ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

TITOLO III – INFORMATIVA

ART. 9 INFORMAZIONE

TITOLO IV – RIPRESE DELLE SEDUTE EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

ART. 10 RIPRESE E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIO TELEVISIVE

ART. 11 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

ART. 12 RISPETTO DELLA PRIVACY

ART. 13 TUTELA DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

ART. 14 TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI RILEVATI ATTRAVERSO LE RIPRESE

TITOLO VI – NORME DI CHIUSURA

ART. 15 NORME DI RINVIO

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale di San Vito dei Normanni.

Art. 2 - Principi regolamentari

1. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali, tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza.
2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune di San Vito dei Normanni attribuisce alla diffusione audio-video delle sedute del Consiglio comunale la fondamentale capacità di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di disciplinare le riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza all'informazione e, nel contempo, il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

Titolo II - Riprese e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale in audio-video eseguite dal Comune

Art. 4 - Registrazione

1. Il Comune procede direttamente, con mezzi ed impianti propri, alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.
2. Non è consentita la ripresa audio-video da parte di altri soggetti, fatta salva la possibilità di riprese da parte di testate giornalistiche ed emittenti radio-televisive disciplinata dal titolo IV del presente regolamento e quanto stabilito dal successivo articolo 8.
3. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite, ai fini della tutela della privacy le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio comunale per il loro ruolo istituzionale, e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
4. Tali figure, proprio in virtù del ruolo pubblico che svolgono in seno al Consiglio comunale, non possono non autorizzare le riprese audio-video relative ai loro interventi.
5. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
6. I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video.

Art. 5 - Riprese audio-video nonché diffusione

1. Il Comune di San Vito dei Normanni effettua direttamente le riprese, con contemporanea e/o successiva pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, delle sole sedute pubbliche del Consiglio comunale.
2. Le riprese e trasmissioni video, effettuate a cura dell'Ente, verranno realizzate sotto la responsabilità di un dipendente individuato dall'Amministrazione.

Art. 6 – Modalità delle riprese audio-video dei lavori

1. La ripresa audio-video dei lavori di ciascun Consiglio comunale dovrà essere integrale ed obiettiva, senza tagli e salti di registrazione, con la sola eccezione dei tempi tecnici necessari per l'eventuale sostituzione del supporto di registrazione.
2. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio dovranno essere ripresi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni.
3. Non potranno essere oggetto di ripresa audio-video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio.

Art. 7 - Pubblicazione delle riprese

1. Le pubblicazioni delle riprese saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni.
2. Le registrazioni delle sedute resteranno disponibili sul sito istituzionale del Comune.

Art. 8 – Eventuale esternalizzazione del Servizio

1. Resta salva la facoltà dell'Ente, previa apposita deliberazione di Giunta Municipale, di affidare il servizio di riprese audio-visive delle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione ad emittente radio/televisiva in possesso di regolare concessione e registrata come testata giornalistica, laddove la spesa risultasse inferiore a quella che dovrebbe sostenere l'Ente per la gestione diretta di tale servizio. Anche in tal caso dovrà essere garantita la diffusione sul sito istituzionale dell'Ente.

Titolo III - Informativa

Art. 9 - Informazione

1. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della contemporanea o successiva trasmissione delle immagini.
2. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.
3. Il Presidente del Consiglio, prima dell'avvio delle riprese e della contemporanea o successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità.

Titolo IV - Riprese delle sedute effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca

Art.10 - Riprese e diffusione delle sedute del consiglio comunale da parte di testate

giornalistiche ed emittenti radio televisive

1. La ripresa video-audio delle sole sedute consiliari pubbliche, con finalità di informazione, da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate o di emittenti radio o televisive titolari di frequenze autorizzate, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, al solo fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente tutelato.
2. In tal caso, ogni responsabilità in ordine alla tutela, al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali - e in particolare di quelli sensibili e giudiziari emergenti dalle riprese audio-video rimane nell'esclusiva e piena responsabilità del responsabile legale della testata giornalistica o emittente radio/televisiva per conto della quale le riprese delle sedute consiliari sono state effettuate, il tutto nel rispetto del Codice di deontologia giornalistica.
3. Il Presidente del Consiglio comunale dà comunicazione ai presenti in sala delle riprese video-audio.

Art. 11 - Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche o di emittenti radio o televisive deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. del D. Lgs. 30-6-2003, n. 196, e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. Ai giornalisti non è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese.
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è in ogni caso riconosciuta agli interessati – ovvero il Consiglio comunale in persona del suo Presidente, o, eventualmente, anche singoli componenti – la facoltà di esercitare direttamente, presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.
4. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale, anche alle emittenti televisive eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese televisive, per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Titolo V - Disposizioni in materia di privacy

Art. 12 - Rispetto della privacy

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti, o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.
2. Sono altresì vietate le riprese ogni qualvolta le discussioni hanno ad oggetto dati, di privati cittadini, che vanno a costituire la categoria dei dati 'giudiziari', vale a dire quelli idonei a rivelare l'esistenza a carico dell'interessato di provvedimenti di carattere penale.

Art. 13 - Tutela dei dati sensibili e giudiziari

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n.196/2003,

il Presidente del Consiglio comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto al precedente articolo 18, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari anche disponendo - nel caso di diffusione delle immagini non in diretta - il taglio e l'esclusione della diffusione di porzioni di registrazioni effettuate.

Art. 14 - Titolare e responsabile del trattamento dei dati rilevati attraverso le riprese

1. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di San Vito dei Normanni è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune.
2. Il Responsabile del trattamento verrà individuato con apposito atto da parte del Servizio competente; di tale provvedimento verrà fornita adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio e video del Consiglio comunale.

Titolo VI - Norme di Chiusura

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad essi attinenti, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 16 - entrata in vigore

1. La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.